

Schema di disciplinare di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per supporto tecnico economico finanziario in attività di coordinamento per l'elaborazione dei dati necessari alle istruttorie di: a) rapporto con AEGG per la definizione tariffaria Metodo Transitorio b) di affidamento del servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano c) di impostazione operativa della struttura Aziendale con particolare riferimento alle attività di controllo economico-finanziario sia sul piano esterno che nei confronti del gestore affidatario e di raccolta dati necessari per la stesura del Piano d'Ambito

Tra

L'Ufficio d'ambito della Provincia di Milano (C.F. 08342040964 con sede in Milano, Viale Piceno, 60 rappresentata ai sensi del D.Lgs 267/00 dal Direttore del l'Ufficio D'Ambito, Dott.ssa Eva Karin Imparato.

e

La Dott.ssa Silvana Vineis, nata a OMISSIS e residente a OMISSIS - Via OMISSIS, C.F. OMISSIS

**Si conviene e stipula il presente disciplinare  
di incarico di collaborazione coordinata e continuativa**

**Art.1**

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano (di seguito indicata come committente), richiamata la Disposizione Dirigenziale R.G. n. 10131/2013 del 09.10.2013 conferisce *alla dott.ssa Silvana Vineis* (di seguito indicata anche come collaboratrice), che accetta, un incarico per prestazione professionale, dalla data di stipula del presente contratto per un periodo di 4 (quattro) mesi dalla data di sottoscrizione, per attività di supporto e assistenza tecnico economico finanziaria.

In particolare la collaboratrice si impegna a svolgere in coordinamento con la struttura Aziendale, le attività di carattere non ordinario e riconducibile ad incarico a progetto, sotto riportate:

1. Supporto nel completamento delle attività di istruttoria dell'AEGG per: il completamento delle verifiche in ordine a) all'applicazione tariffaria al Servizio Idrico Integrato del Metodo Transitorio per gli anni 2012- 2103 con riferimento alle deliberazioni dell'Autorità n. 585/2012/R/IDR e n. 73/2013/R/IDR; b) all' eventuale esigenza di rimborso agli utenti di quote di tariffa, se fatturate dai gestori, relative a *remunerazione capitale* con riferimento alla deliberazione n. 273/2013/R/Idr ; nonché in ulteriori procedure che dovessero essere attivate dalla AEEG nel periodo dell'incarico anche se l'esito delle stesse dovesse eccedere il periodo di un anno solare.
2. Supporto nelle attività previste dalla Delibera del Consiglio Provinciale n. 56 del 25 Luglio 2013 in relazione all' istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art. 34, comma 13 e 14 del DL. 179/2012 ai fini dell'affidamento entro il 31 Dicembre 2013 delle Gestione del (SII) Servizio Idrico integrato della Provincia di Milano
3. Supporto nelle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Milano dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2033 in particolare nella stesura del testo definitivo della Convenzione per la gestione del servizio.
4. Supporto nell'aggiornamento/stesura del Piano d'Ambito tenuto conto del Piano Investimenti previsto in realizzazione per il regolare svolgimento del SII, considerate le determinazioni

metodologiche fornite da AEEG in ordine all'applicazione Tariffaria del SII con Metodo Transitorio.

5. Supporto alle attività di ridefinizione del programma informatico di rilevazione dello stato degli atti autorizzativi, indi procedere, in accordo con il Gestore individuato, all'impostazione di un sistema informatico territoriale a due livelli che consenta, la visibilità dell'assetto reti ed impianti affidati al Gestore anche tenuto conto dei contributi assegnati e destinati al "Progetto Informare
6. Supporto, nel periodo di durata del rapporto, in ogni altra questione economico finanziaria cui dovesse essere interessato il neo costituito Ufficio d'Ambito.

## **Art.2**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'articolo 2222 e ss. del Codice Civile e dall'articolo 409, numero 3 del c.p.c.; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate continuative di cui all'articolo 50 comma 1 lettera c-bis del DPR 22/12/1986 n. 917 e successive modifiche.

Il presente disciplinare di incarico concerne l'obbligazione del risultato, come indicata nelle prestazioni di cui all'art.1, riconoscendo a pieno titolo ed effetti che la prestazione conferita verrà svolta dalla collaboratrice con ampia autonomia, con esclusione di ogni sistema di rilevazione e presenza di orari, impegnandosi a mantenere il più assoluto riserbo sia sulla materia in oggetto della propria attività, sia su quant'altro venisse a conoscere nell'espletamento dell'attività di cui al presente contratto.

La collaboratrice si impegna, comunque, a prestare la propria attività di assistenza alle riunioni e agli incontri istituzionali nelle sedi opportune ed, inoltre, a partecipare alle riunioni periodiche, secondo un calendario da concordare con il Direttore della Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito, presso lo stesso Ufficio operando in concerto con il Direttore Generale.

Il committente si impegna a fornire tempestivamente alla collaboratrice ogni eventuale informazione o materiale utile per il corretto espletamento delle attività di cui all'art.1.

Tenuto conto della natura dei compiti affidati la collaboratrice avrà accesso agli uffici dell'Ufficio d'Ambito e utilizzerà gli strumenti di proprietà dello stesso.

## **Art.3**

Le parti contraenti concordano che l'incarico avrà una durata di mesi 4 mesi dal 9 Ottobre 2013 sottoscrizione del contratto con eventuale proroga per motivate circostanze.

Da parte del collaboratore Dott.ssa Silvana Vineis è assicurato il completamento delle attività di progetto, nei termini di cui al punto 1, fatta eccezione per eventuali eventi ostativi non dipendenti dal buon operare dello stesso. Nel caso di eventuale ritardo nell'attività progettuale per cause non dipendenti dalla volontà delle parti il collaboratore accetterà proroga contrattuale, per ulteriori 30 giorni dalla scadenza fissata nel 8 febbraio 2014, senza incremento di compenso ma fermi i termini di pagamento delle prestazioni regolate al punto 4.

## **Art.4**

Il compenso per l'intera durata dell'incarico e tenuto conto di quanto espressamente previsto al punto 3 è fissato in complessive lorde € 32.000,0 (oneri esclusi) e verrà corrisposto in 4 quote mensili costanti posticipate, con note da presentarsi entro l'otto di ogni mese di cui la prima all' 8 di Novembre 2013; il compenso dovrà essere pagato dall'Ufficio d'Ambito entro il giorno 30 del mese di addebito.

Ciascuna delle note di addebito verrà liquidata a fronte della presentazione, in accompagnamento alla nota, di una relazione sull'attività svolta.

La nota a saldo dovrà essere corredata da una relazione esplicativa delle attività svolte nel complesso nella durata del contratto.

Le note di addebito andranno indirizzate a: Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, viale Piceno n. 60 - 20129 Milano, indicando i seguenti estremi: disposizione dirigenziale n. 10131/2013 - atti n. 1489 del 09.10.2013 - R.G. n. 10131 del 09.10.2013

I pagamenti saranno effettuati in osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità della Provincia di Milano, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla dott.ssa Silvana Vineis indicato nella nota di addebito.

#### **Art.5**

Il committente come sopra indicato e rappresentato provvederà a impartire le opportune direttive per la corretta esecuzione dell'incarico senza esercitare nei confronti della collaboratrice alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato anche se potrà impartire direttive per il corretto svolgimento delle programmate attività.

#### **Art.6**

Il committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico della collaboratrice.

La collaboratrice avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, preventivamente autorizzati dal committente.

Per il trattamento fiscale di tali eventuali rimborsi si farà riferimento alla normativa vigente in materia di redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 48, quinto comma, TUIR.

#### **Art.7**

La collaboratrice si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro committente come sopra indicato e rappresentato.

#### **Art.8**

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per accordo consensuale, per giusta causa o inadempienza; in caso di recesso il preavviso è fissato in 30 giorni. Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine sia per risoluzione anticipata, alla collaboratrice verrà riconosciuto un compenso rapportato alla prestazione eseguita nei limiti dell'utilità fruibile dal committente.

#### **Art.9**

A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- 1) Obbligo per il collaboratrice di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto.
- 2) Obbligo per il collaboratrice di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1.

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra la Provincia di Milano procederà alla immediata risoluzione del presente contratto.

#### **Art.10**

La collaboratrice dichiara di non svolgere altri incarichi presso Pubbliche Amministrazioni o di essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regulate o finanziata dalla Pubblica Amministrazione.

Inoltre la collaboratrice dichiara di non trovarsi in conflitto d'interesse con l'Azienda per prestazioni avverse.

#### **Art.11**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente è quello di Milano con esclusione della competenza arbitrale.

**Art. 12**

Il trattamento dei dati personali e/o sensibili avverrà in osservanza di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**Art. 13**


Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26/4/1986 n 131.  
Il contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, mentre quella dovuta sulle note di addebito è a carico della collaboratrice.

Redatto in duplice originale, letto, accettato, sottoscritto dalle parti contraenti.

Milano, 09 Ottobre 2013


Il Direttore  
dell'Ufficio d'Ambito della  
Provincia di Milano – Azienda Speciale

(dott.ssa Karin Eva Imperato)

.....

La collaboratrice

(dott.ssa Silvana Vineis)

.....